

Regolamento interno

Titolo I

I soci

Art. 1

Modalità di iscrizione

1. L'adesione all'ANIEF si perfeziona solo in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) Versamento per delega all'amministrazione di appartenenza della quota associativa stabilita dal Consiglio Nazionale. La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
 - b) Versamento delle quota associativa stabilita dal Consiglio Nazionale nel caso in cui non si sia portatori di delega.

Art. 2

Diritti e obblighi sociali

1. I soci dell'ANIEF, in regola con il versamento delle quote o in aspettativa, fruiscono del diritto all'elettorato attivo e passivo in qualsiasi sede, secondo i relativi regolamenti. Essi hanno diritto alla fruizione di tutti i servizi deliberati dagli organi statutari.
2. Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con la politica e con gli orientamenti espressi dall'ANIEF, a non svolgere attività contraria ai fini dell'ANIEF e ad impegnarsi in ogni circostanza per la migliore riuscita delle iniziative deliberate dagli organi statutari, nel rispetto del codice deontologico.
3. Il presidente ha facoltà di conferire a garanzia prodotti a favore di affidamenti.

Art. 3

Sanzioni disciplinari

1. Il socio che si renda responsabile di attività contrarie ai fini ed agli interessi dell'ANIEF o che assuma comunque atteggiamenti lesivi dell'immagine dell'ANIEF e/o contrari al codice deontologico è sottoposto, su segnalazione del Presidente Nazionale, al giudizio del Consiglio Nazionale, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
2. Il socio di cui al presente comma va soggetto ad una delle seguenti sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'atto di cui si è reso responsabile:
 - a) Censura;
 - b) Sospensione fino a sei mesi;
 - c) Espulsione
3. Il socio nei confronti del quale si applica la sanzione di cui al precedente comma 2, lettera b), decade immediatamente da ogni incarico centrale o periferico, interno o di rappresentanza dell'Anief e potrà tornare a ricoprire incarichi solo con il successivo Congresso Nazionale sempre che sia stata scontata la sanzione ricevuta.

Art.4
Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:
 - a) Dimissioni
 - b) Interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa, a meno di essere in congedo o aspettativa
 - c) Espulsione

Titolo II

Funzionamento interno

Art. 5
Organizzazione Nazionale

1. Il primo consiglio nazionale è convocato dal Presidente Nazionale ed elegge il suo Presidente che rimane in carica fino al successivo consiglio tenuto dopo il Congresso. I membri del direttivo nazionale hanno diritto ad un solo voto al Congresso e nel Consiglio Nazionale nel caso in cui siano anche Presidenti regionali.
2. Nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, il Presidente Nazionale elabora il regolamento per l'elezione dei rappresentati provinciali e lo svolgimento del Congresso Nazionale e lo sottopone all'attenzione del Consiglio Nazionale 120 giorni prima della data stabilita, il Consiglio Nazionale è tenuto ad esprimere il proprio parere per iscritto 90 giorni prima dello svolgimento del Congresso trascorsi i quali si riterrà accettato. Qualsiasi modifica al suddetto regolamento può essere apportata e deve essere illustrata dal Presidente Nazionale, comunque, all'ultimo Consiglio Nazionale priva della convocazione del Congresso.
3. Il Presidente nazionale, nell'adempimento del suo mandato, può avvalersi del supporto di dirigenti sindacali da collocare nella segreteria nazionale e nella segreteria particolare, oltre a quello dei membri del direttivo nazionale.
4. Le strutture periferiche dell'ANIEF possono essere commissariate su richiesta motivata del Presidente Nazionale che può, contestualmente, sospendere o rimuoverne i Presidenti e i Dirigenti sindacali delle sezioni regionali e provinciali, nonché dell'eventuale segreteria nazionale o particolare.

Art. 6

Trattamenti normativi e di indennità economiche per i Dirigenti sindacali ANIEF eletti e/o nominati negli organi statutari, nelle sezioni regionali e provinciali e nella segreteria nazionale e particolare.

1. Il presente articolo regola il rapporto indennitario e normativo dei dirigenti sindacali nominati e/o eletti di ANIEF per lo svolgimento del loro mandato, anche presso associazioni e/o società collegate o promosse da ANIEF.
2. Tutti i dirigenti eletti e/o nominati dell'ANIEF, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, dal codice deontologico e dal presente regolamento, sono tenuti ad essere in regola con l'iscrizione all'associazione e a svolgere attività di rappresentanza sindacale a titolo gratuito e volontario secondo lo specifico accordo di collaborazione sottoscritto.
3. L'assunzione dell'incarico di dirigente sindacale non comporta costituzione di rapporto di lavoro subordinato tra l'ANIEF e l'eletto/il nominato, salvo diversa pattuizione da far valere per iscritto tra le parti.
4. Con la cessazione del mandato sindacale decade ogni rapporto normativo ed indennitario legato all'incarico e disciplinato dal presente regolamento e dal sottoscritto accordo di collaborazione.

5. Il tesoriere può predisporre su indicazione del Presidente nazionale, a seguito di sua insindacabile valutazione dell'attività svolta, apposito trattamento economico indennitario per l'indennità di mancato guadagno o indennità di carica da erogare al dirigente per lo svolgimento dell'incarico assunto, anche se collocato in aspettativa presso Anief o associazioni ad essa collegate. Allo stesso può essere corrisposto, con le stesse modalità, in occasione della cessazione dell'incarico, un trattamento di fine mandato. Tale indennità sono facoltative ulteriori e, ad ogni modo, non precludono i rimborsi spese dovuti alle attività svolte secondo il contratto di collaborazione in essere relative a spese di trasporto, vitto e alloggio e altro da richiedere con modalità di rimborso a piè di lista. Eventuali altri rimborsi non documentati o documentabili, forfettari e misti, potranno essere erogati su esplicita autorizzazione del Presidente Nazionale.

Art. 7
Violazioni e sanzioni

1. Il mancato rispetto e/o mancata applicazione da parte dei Dirigenti sindacali del presente Regolamento relativo ai trattamenti normativi e indennitari così come del contratto di collaborazione, del codice deontologico e dello statuto, si configura come grave violazione delle regole associative e come tale, passibile di attivazione delle procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

Art. 8
Vigenza

1. Il presente regolamento integra, modifica e sostituisce integralmente il Regolamento approvato in data 23 dicembre 2008 e sue successive modifiche, ed entra in vigore in data 16 luglio 2016 come da giusto mandato del Consiglio al Presidente Nazionale.